ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO BASE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO

Art. 4

Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio

Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio
Estremi	Legge 29 dicembre 1990, n. 422
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-pensioni-di-guerra-ed-integrazione-del-trattamento/art-4-estensione-dei-miglioramenti-economici-ai-grandi-invalidi-per-servizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it